

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Giudizi per prestazioni previdenziali: l'onere autocertificativo per l'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari deve essere assolto con il ricorso introduttivo del giudizio**

*L'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (che nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11 convertito nella L. n. 326 del 2003, dispone che "l'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente") si interpreta nel senso che l'onere autocertificativo imposto alla parte ricorrente deve essere assolto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed esplica la sua efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nelle fasi successive, valendo, fino all'esito definitivo del processo, l'impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti che facciano venire meno le condizioni di esonero.*

## **Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 20.1.2015, n. 901**

*...omissis...*

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione a norma dell'art. 380-bis c.p.c.

La Corte di appello di Campobasso, con la sentenza impugnata, rigettava l'appello proposto da xxxxxxxx avverso la sentenza di primo grado che, nel respingere la domanda diretta al riconoscimento della pensione di invalidità, aveva posto definitivamente a carico del ricorrente le spese di consulenza medico- legale e le spese di lite in favore dell'Inps, ritenendo che la parte non avesse comprovato i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. In particolare, la Corte territoriale osservava che la parte non aveva mai provveduto agli incombeni prescritti, essendosi limitata nel ricorso ad una mera e generica deduzione di sussistenza del requisito reddituale, rinviando all'indice degli atti, di cui non si ravvisava traccia, ed aveva provveduto solo in appello al deposito di certificazione dell'Agenzia delle Entrate.

Per la cassazione di tale sentenza I.G. propone ricorso, affidato a due motivi. L'Inps resiste con controricorso.

Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione all'art. 152 disp. att. c.p.c. e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) assumendo che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, aveva allegato al ricorso introduttivo copia della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2009, integrata nel corso del giudizio di primo grado con la produzione di certificazioni dell'amministrazione finanziaria attestanti il reddito del nucleo familiare, ed aveva indicato nell'indice, regolarmente autenticato con firma e timbro della cancelleria, i documenti prodotti in allegato al ricorso.

Con il secondo motivo, denuncia violazione di legge in relazione all'art. 152 disp. att. c.p.c. e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) per avere la Corte di appello ritenuto tardiva la produzione di documenti in appello, pur trattandosi di mero aggiornamento delle certificazioni reddituali depositate in primo grado.

Preliminarmente, deve rilevarsi che parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia, sottoscritto dal (solo) difensore e regolarmente notificato all'INPS, ed ha chiesto che venga dichiarato estinto il giudizio con compensazione delle spese. Tale richiesta non può essere accolta, in quanto non risulta che il difensore del ricorrente sia munito del relativo potere ovvero di mandato speciale a tale effetto, per cui trova applicazione il principio per cui l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione è invalido e, quindi, inidoneo a produrre gli effetti suoi propri, ove non sia sottoscritto congiuntamente dalla parte e dal suo avvocato, dovendo ritenersi che la formalità della duplice sottoscrizione sia prescritta "ad substantiam" (Cass. n. 7242/2010).

Ciò premesso, deve rilevarsi la manifesta infondatezza del ricorso, per cui la causa può essere trattata in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Alla fattispecie è applicabile la disciplina delle spese di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11 conv. - con modificazioni - nella L. 24 novembre 2003, n. 326 trattandosi di procedimento avviato successivamente al 2 ottobre 2003.

L'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11 convertito nella L. n. 326 del 2003, dispone che "L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente". Tale norma si interpreta nel senso che l'onere autocertificativo imposto alla parte ricorrente deve essere assolto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed esplica la sua efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nelle fasi successive, valendo, fino all'esito definitivo del processo, l'impegno di

comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti che facciano venire meno le condizioni di esonero (cfr. ex plurimis, Cass. 16284 del 2011; v. pure (ex multis, Cass. 10875/2009; Cass. 17197/2010; Cass. 13367/2011).

L'odierno ricorrente non allega di avere provveduto al suddetto onere autocertificativo nel ricorso di primo grado; pertanto, difetta uno dei presupposti per l'esonero dal pagamento delle spese di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. e resta assorbita ogni ulteriore verifica riguardante la sussistenza del requisito reddituale.

Il ricorso va dunque respinto. Le spese sono liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre accessori e spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto del D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013).

Tale disposizione trova applicazione nella fattispecie, applicandosi ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario ( Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014).

p.q.m

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida nella misura di Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**ADMAIORA**  
Editrice

---